

D.Lgs. 26/03/2010, n. 59

Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

In vigore dal 8 maggio 2010

1. Il comma 2 dell' *articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* , è sostituito dal seguente: «2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.».

2. Il comma 4 dell' *articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* , è sostituito dal seguente: «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».

3. Al comma 13 dell' *articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998* dopo le parole: «della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: «limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».

4. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* .

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell' *articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131* , anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie. (32)

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l' *Intesa 5 luglio 2012, n. 83/CU* .